



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Ordinanza n° 15

del 14 aprile 2010

II SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 13/04/2010 personale del Comando Carabinieri Stazione di Cerveteri è intervenuto, in ottemperanza al Decreto di perquisizione n. 3974/10 della Procura della Repubblica di Civitavecchia, su un'area sita in Cerveteri, via del Lavatore snc, distinta in catasto al foglio 37 partt. 21/22, di proprietà dei Sig.ri Perciballi Paolo e Perciballi Massimo, gestita di fatto dal sig. Ercoletti Ernesto;
- nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti animali domestici di varie razze (cani e maiali), malnutriti e in condizioni igieniche precarie, tenuti all'interno di manufatti per i quali sono in corso gli accertamenti urbanistici di rito;
- la visita effettuata da un veterinario operante sul territorio comunale, confermava la carenza delle condizioni igienico sanitarie e la malnutrizione degli animali, riscontrando inoltre presenza di rogna nei capi presenti;
- sulla stessa area, in prossimità dell'adiacente Fosso Manganello, si accertava altresì la presenza sul suolo di carogne di animali e rifiuti di vario genere e che l'intera area era infestata da topi;
- per quanto riscontrato, l'Arma procedeva al sequestro dell'area in parola, affidando la custodia della stessa e di quanto rinvenuto a questa Autorità, al fine di effettuare le necessarie bonifiche e la cura degli animali;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni igienico sanitarie riscontrate, oltre ad essere gravemente lesive della salute e dell'incolumità degli animali, rappresentano fonte di potenziale pericolo per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque dell'adiacente fosso pubblico "Manganello" che attraversano il centro abitato;

VISTI:

- il DPR 31/3/1989 relativo al trattamento degli animali;
- il D.Lgs 152/2006 relativo alla gestione dei rifiuti;

RITENUTO

- dover intervenire senza indugio e con la massima urgenza per garantire l'igiene e la salute pubblica e di garantire inoltre l'immediata cura e l'adeguato ricovero degli animali presenti sull'area, oltre alla rimozione delle carogne e dei vari rifiuti rinvenuti, con contestuale bonifica e sanificazione del sito, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di natura urbanistica che dovessero rendersi necessari;

DATO ATTO

- che sono tenuti all'esecuzione di quanto sopra i soggetti responsabili individuati nel verbale di cui in premessa, congiuntamente al proprietario dell'area;

In esercizio delle funzioni di cui alla legge 833/78 e con i poteri di cui all'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1. ai proprietari dell'area Sig.ri Perciballi Paolo, nato a Roma il 13/11/1960 e Perciballi Massimo, nato a Roma il giorno 08/01/1965; al gestore della stessa sig. Ercoletti Ernesto, nato a Cerveteri il 21/11/195, in solido e a loro cura e spese, previo assenso dell'A.G., a quanto di seguito:

- a) il trasferimento, con idonei mezzi e personale abilitato, per il ricovero degli animali di cui al verbale di sequestro in premessa, presso una idonea struttura ricettiva abilitata;
- b) la rimozione a mezzo ditta specializzata del settore, delle carogne di animali rinvenute sul suolo e l'adozione di eventuali misure idonee alla interdizione dell'accesso all'area;
- c) la bonifica, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti sul terreno in parola e la contestuale derattizzazione e disinfestazione del sito, da eseguire mediante ditte specializzate;

L'esecuzione degli adempimenti sarà monitorata a vista con avvertenza che trascorso il termine di 5 gg. dalla notifica si procederà in danno con recupero forzoso a carico degli inadempienti.

2. Al Comando di Polizia Locale; al dirigente dell'area assetto, uso e sviluppo del territorio: di effettuare attività di ispezione, verifica e controllo dell'intera area della Valle del fosso Manganello a partire da via della Necropoli al fine di rilevare la regolarità delle attività ivi esercitate, la regolarità dei manufatti, con identificazione dei soggetti proprietari, che li detengono o li hanno realizzati.

3. Alla ASL RMF di fornire la necessaria collaborazione e supporto di carattere igienico sanitario. Si notifici la presente Ordinanza al Sig. Perciballi Paolo, residente in Roma, via Eutropio n 7, al Sig. Perciballi Massimo, residente in Roma, via Savoia, n. 72 ed al Sig. Ercoletti Ernesto residente in Cerveteri, viale A. Manzoni n. 23; al Comando dei Carabinieri di Cerveteri, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Locale, alla ASL RM/F; al Dirigente della 3^a Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio per opportuna conoscenza e per l'attuazione d'ufficio, in danno di chi è tenuto, nel caso di inadempienza, nonché all'Ufficio Messaggi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



*Il Sindaco
Gino Ciogli*